

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 12 del 30 Aprile 2020

### **1. L. N. 27/2020 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 - In vigore dal 30 aprile**

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – Supplemento Ordinario n. 16, la **Legge 24 aprile 2020, n. 27**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi**".

La legge di conversione n. 27/2020 - in vigore dal 30 aprile 2020 - **ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 18/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 127 a 173.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 18/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti clicca qui.](#)

**Tra le tantissime novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.**

### **1.1. Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e di cittadinanza - Possibile l'esercizio temporaneo per abilitati all'estero**

All'**articolo 13** - che ha cambiato rubrica - vengono dettate norme in materia di "**Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione**".

L'articolo 13, modificato al Senato, è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie **conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi**, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato il **comma 1-bis**, che consente alle pubbliche amministrazioni, **per tutta la durata del periodo emergenziale**, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i **cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare**, fermo restando ogni altro limite di legge.

## 1.2. Proroga di validità della tessera sanitaria

L'**articolo 17-quater** - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e reca disposizioni in merito alla "**Proroga di validità della tessera sanitaria**".

In particolare, l'articolo in esame dispone la **proroga al 30 giugno 2020** della scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data.

La proroga opera anche per la componente della **Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)**, ma **non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia**, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente **copie provvisorie delle tessere sanitarie**, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito.

L'articolo 17-quater in esame prevede altresì che, in caso di difficoltà di consegna della TS di nuova emissione o di un duplicato della stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze ne **renda disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'ASL di assistenza oppure tramite portale del Sistema Tessera Sanitaria**, con specifiche funzionalità del portale realizzate d'intesa con il Ministero della salute e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

## 1.3. Disposizioni in materia di Terzo settore - Proroga dei termini di adeguamento degli statuti e di approvazione dei bilanci

L'**articolo 35** reca "**Disposizioni in materia di terzo settore**" e dispone il **rinvio al 31 ottobre 2020** del termine entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, **le imprese sociali** possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Ai sensi del comma 3, per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene **rinvio al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP**, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto un periodo al **comma 3** con l'obiettivo di chiarire che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che sono, altresì, prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Sono stati, inoltre, introdotti **tre nuovi commi: 3-bis, 3-ter e 3-quater**.

Il **comma 3-bis**, ha modificato - **per il solo 2020** - il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno).

Con il **comma 3-ter** si è disposto che la disposizione del comma 3 si applica anche alle Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Con il **comma 3-quater** è stata, infine, disposta una modifica all'art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014 che proroga di un anno la cadenza (da "*almeno biennale*" a "*almeno triennale*") della verifica e del controllo della capacità e dell'efficacia acquisita dai "soggetti della cooperazione".

## 1.4. Concessione di una indennità in favore dei lavoratori autonomi

L'**articolo 44-bis**, introdotto al Senato, detta disposizioni in merito alla "**Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020**".

In particolare si prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una **indennità mensile pari a 500 euro** in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

La disposizione - che riversa nel decreto in esame il contenuto dell'articolo 16 del D.L. n. 9/2020 - al **comma 1** prevede che la misura di cui sopra è erogata in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima**, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

L'indennità è **parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento viene erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a **5,8 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma 3).

Si osserva che la indennità in esame sembra doversi cumulare con l'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori, ma, a differenza del presente articolo, sul piano nazionale e per il solo mese di marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il contenuto dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 clicca qui.](#)

## **1.5. Intervento del Fondo di garanzia PMI per i primi comuni colpiti dall'epidemia COVID-19**

L'**articolo 49-bis** riproduce il testo dell'articolo 25 del D.L. n. 9/2020 e detta disposizioni in merito al "**Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020**".

L'articolo prevede che, **fino al 2 marzo 2021**, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso **a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi**, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di Covid-19 come individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

L'articolo consente, a date condizioni, estendere l'intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le finalità previste dall'articolo in esame, il Fondo viene **rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020**.

Nel dettaglio, l'articolo prevede che **fino al 2 marzo 2021**, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa:

- a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro,
- in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare,
- con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (comma 1, primo periodo).

LINK:

[Per scaricare il contenuto dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 clicca qui.](#)

## 1.6. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'articolo 61, modificato al Senato, interviene sulla **disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi** introdotta dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame. La disposizione:

- precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione;
- estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori;
- prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
- stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.

In particolare, il **comma 1** sospende:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il **comma 2** definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, già previsti dal citato decreto legge n. 9, la norma **include numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi.**

Il **comma 3** conferma, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, vale a dire i comuni della cd. zona rossa (individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973, già disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

Il **comma 4** stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973 non operate ai sensi del predetto articolo 1, comma 3, del D.M. 24 febbraio 2020.

Il **comma 5** prevede una specifica disciplina per **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.

## 1.7. Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato

L'articolo 62-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in merito alla "**Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato**".

In particolare, viene disposta la **proroga di dodici mesi** i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli **impianti a fune** da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Al fine di garantire la continuità del servizio, **i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020** delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i **servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone**, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante «*Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi*», **sono prorogati di dodici mesi**, “*qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico*”.

### **1.8. Credito d'imposta per le locazioni commerciali relative agli immobili di categoria C/1 - Previste risorse per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli**

L'**articolo 65**, reca disposizioni in merito al riconoscimento di un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus Covid-19. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa.

Nel corso dell'esame al Senato sono state precisate alcune modalità applicative dell'agevolazione.

Più in dettaglio, il **comma 1** concede un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi; **2-bis, 2-ter e 2-quater**.

Al **comma 2-bis** si stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

I due successivi **commi 2-ter e 2-quater** prevedono una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a **69,5 milioni di euro**, a favore delle Regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il **sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli**.

Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (30 aprile 2020 – 30 maggio 2020), le Regioni dovranno attribuire ai Comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **con procedura di urgenza**, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

I Comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa (comma 2-quater).

### **1.9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 - Per alcuni il periodo viene esteso dal 21 febbraio al 31 maggio 2020**

L'**articolo 68** reca disposizioni in merito alla “**Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**”.

L'articolo sospende i termini, **scadenti dall' 8 marzo al 31 maggio 2020**, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.

La norma **differisce al 31 maggio 2020** il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.

Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli **atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, alle **ingiunzioni** di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai **nuovi atti esecutivi che gli enti locali** possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il nuovo **comma 2-bis** dispone che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, **la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 medesimo decorre dal 21 febbraio 2020** (anziché dall' 8 marzo).

Il **comma 3** contempla, il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Il **comma 4**, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Tutto ciò – come si legge nella relazione - tenuto conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 1° marzo 2020 clicca qui.](#)

## **1.10. Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale**

L'**articolo 71-bis**, introdotto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l'art. 31 del decreto legge 9/2020.

La disposizione, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, a determinate **cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione**.

Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Più in dettaglio, l'articolo in esame **aggiunge la lett. d-bis)** all'articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 19 agosto 2016 (cd. "*legge antisprechi*") ampliando le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione di cui al regolamento D.P.R. n. 441/1997, beni tra i quali sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

Il citato articolo 16 della L. n. 166/2016 reca le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale e prevede che la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, non opera una serie di tipologie di beni, tra cui vengono introdotti quelli di cui alla **nuova lettera d-bis)**, e che sono i prodotti tessili, i prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, i giocattoli, i materiali per l'edilizia e gli elettrodomestici, nonché i personal computer, tablet, e reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

### **1.11. Sospensione temporanea fino al 30 aprile dei pagamenti delle utenze**

L'**articolo 72-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 9/2020.

L'articolo demanda all'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)** di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di Covid-19 individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, la **sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas**, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

In dettaglio, l'articolo prevede che, nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, l'ARERA, disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comma 1).

LINK:

[Per scaricare il contenuto dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 clicca qui.](#)

### **1.12. Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati**

L'**articolo 72-ter**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce con talune modifiche il testo dell'articolo 6 del D.L. n. 9/2020.

L'articolo prevede che i soggetti beneficiari di **mutui agevolati concessi da INVITALIA** a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di Covid-19 (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate** con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero.

INVITALIA procede, su richiesta dei soggetti beneficiari, **da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

### **1.13. Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza Covid-19**

L'**articolo 72-quater**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in merito alla **"Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da Covid-19"**

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un **Tavolo di confronto sul comparto turistico** con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

Il Tavolo è finalizzato a monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 sul comparto turistico e a valutare l'adozione delle opportune iniziative.

Ai sensi del **comma 2**, ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3**, prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e

indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19, nonché alle esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

#### **1.14. Semplificazione in materia di organi collegiali degli enti pubblici e degli organismi del sistema camerale - Inclusi gli organo collegiali delle Istituzioni scolastiche Svolgimento in videoconferenza delle sedute**

L'**articolo 73** reca disposizioni in merito alla "**Semplificazioni in materia di organi collegiali**" di enti pubblici nazionali.

L'**articolo 73**, modificato in Senato, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei **consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni** nonché, a seguito di due distinti emendamenti approvati dal Senato, **delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado**, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri.

Il **comma 1** lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i **consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali**, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle **sedute in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati **sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti**, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il **comma 2** estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali del enti pubblici nazionali. Per lo stesso tempo previsto sopra, i **presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali**, anche articolati su base territoriale, nonché degli **enti e degli organismi del sistema camerale**, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Con il **nuovo comma 2-bis** si dispone che, per lo stesso periodo previsto per gli enti e istituzioni pubbliche, "*le sedute degli **organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado** possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*".

Il **comma 3** sospende, per lo stesso tempo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani, stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea.

Il **comma 4** estende alle **associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni** la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

#### **1.15. Norme per la diffusione e lo sviluppo del lavoro agile e dei servizi in rete**

L'**articolo 75** reca disposizioni in materia di "**Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese**".

L'**articolo 75**, modificato dal Senato, autorizza le Pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata **senza**

**previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici** e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il **comma 2** dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità di cui sopra devono essere **trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale** e al **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Il **comma 3** dispone che le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una **autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario** attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il nuovo **comma 3-bis** introduce alcune **condizioni sul contenuto dei contratti** relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività quali:

- hanno durata massima non superiore a trentasei mesi;
- prevedono il diritto di facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione. Tale facoltà è attribuita **senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione**;
- garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente.

Il **comma 4** pone due ulteriori condizioni agli acquisti in deroga di cui sopra. In primo luogo essi devono essere **inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica** nella pubblica amministrazione.

Inoltre, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, **l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD)**, di cui al D.Lgs. 82/2005.

### **1.16. Promozione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico**

L'**articolo 87-bis**, introdotto al Senato, detta **"Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico"** ed è volto a **promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni**, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet.

A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..

Vengono dettate norme per agevolare l'applicazione del lavoro agile nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti pubblici.

La disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 18 del decreto-legge n. 9/2018 (non convertito in legge).

A tal fine viene semplificata la normativa che regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.

Si dispone, in particolare, che **"Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante"**.

### **1.17. Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**

L'**articolo 88-bis**, introdotto dal Senato, reca disposizioni in merito al **"Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici"**.

Al **comma 1**, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del Codice civile.

In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto.

Il **comma 2** stabilisce le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 3).

Il **comma 4** interviene sul diritto di recesso esercitato dal vettore.

I **commi 5-7 e 9** disciplinano le **modalità di esercizio del diritto di recesso** dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici.

Il **comma 8** integra la disciplina - già contenuta nell'art. 28, comma 9, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (articolo di cui si propone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) - sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari.

Il **comma 10** prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione.

Il **comma 11** prevede che per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione.

Il **comma 12** precisa che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Il **comma 13** prevede che le disposizioni in materia di rimborso titoli di viaggio e di pacchetti turistici costituiscono norme di applicazione necessaria.

## **1.18. CARTA FAMIGLIA - Attiva la piattaforma online per procedere alla richiesta**

L'**articolo 90-bis**, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell'art. 30 del decreto legge 9/2020.

L'articolo dispone, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle **famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni** (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico).

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il rinvio all'art. 1, comma 1, del decreto legge 6/2020, che individuava la platea dei destinatari della misura con *"i residenti nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus Covid-19"*.

La misura della Carta famiglia è stata così aggiornata alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da Covid-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo che la **Carta della famiglia** è stata istituita dal comma 391 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), al fine di sostenere le famiglie numerose.

Attualmente, la Carta della famiglia è rilasciata a famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni.

La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa.

Il 17 marzo 2020, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, un comunicato ha informato dell'**attivazione della piattaforma online**, tramite cui richiedere la Carta della famiglia.

Il comunicato precisa che la piattaforma è stata adeguata alla modifica introdotta dall'art. 30 del decreto legge 9/2020, assorbito dall'articolo in esame.

Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d'identità digitale (SPID).

Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.

Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

Come specificato dalla Relazione tecnica al decreto legge 9/2020, tali risorse sono destinate, per tutto il triennio, alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico e alla gestione dell'intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento

LINK:

[Per saperne di più sulla Carta Famiglia clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma online clicca qui.](#)

### **1.19. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio sino al 15 aprile 2020**

L'**articolo 103** reca disposizioni in merito alla "**Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**".

L'articolo 103, come modificato dal Senato, dispone **con efficacia retroattiva** la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di **procedimenti amministrativi** e dei **procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020** (commi 1 e 5).

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

La disposizione ha portata generale, con le **sole eccezioni** dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4).

**Rientrano nella sospensione**, tra gli altri, anche i termini relativi ai **processi esecutivi** e alle **procedure concorsuali**, nonché ai termini di **notificazione dei processi verbali**, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis).

In secondo luogo, al **comma 2**, riformulato nel corso dell'esame al Senato, viene disposta la **proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, con la riformulazione si precisa che **rientrano nel campo di applicazione** della disposizione:

- le **segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)**;
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Vengono inoltre dettate norme ad hoc per la proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l'**esecuzione di lavori edili** (commi 2-bis e 2-ter).

Ulteriori disposizioni estendono la validità dei **permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020**, nonché prorogano alcuni termini in materia di immigrazione (commi 2-quater e 2-quinquies).

Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 -bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari (comma 2-quater).

Le disposizioni di cui al comma 2 -quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39 -bis e 39 -bis .1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione (comma 2-quinquies).

Sono stabiliti termini speciali per l'esecuzione dei **provvedimenti di rilascio degli immobili** (comma 6), nonché la **sospensione** dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 **della prescrizione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro** (comma 6-bis).

## **1.20. Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci**

L'**articolo 103-bis**, introdotto dal Senato, prevede che **sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale** nonché delle unità navali di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (recante "*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*"), rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, **in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020**.

Lo stesso articolo prevede inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 agosto 2020**, in deroga all'articolo 328 del Codice della navigazione, **tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore** nelle forme di cui all'articolo 329 del Codice della navigazione (rubricato "*Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare*").

Resta fermo l'obbligo di **procedere alle annotazioni ed alle convalide** previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Il citato comma 3 stabilisce che "*I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità*".

## **1.21. Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020**

L'**articolo 104**, riformulato nel corso dell'esame al Senato, **proroga fino al 31 agosto 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità **con scadenza dal 31 gennaio 2020**. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la misura ha la funzione di "*evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio*".

Il testo originario della disposizione stabilisce la proroga per i documenti "*scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge*" (17 marzo 2020).

La riformulazione introdotta al Senato specifica con maggior dettaglio il *dies a quo*, escludendo che possano ritenersi prorogate scadenze precedenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).

Pertanto, ai sensi della disposizione sono oggetto di proroga **solo i documenti che riportino scadenza tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020**, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta la validità ordinaria.

I documenti la cui validità è prorogata sono:

- a) **ogni documento munito di fotografia** del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- b) la **carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia** del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- c) il **documento analogo alla carta d'identità elettronica** rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

## **1.22. Ulteriori misure per il settore agricolo**

L'**articolo 105** interviene sulla disciplina che consente di individuare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nel settore agricolo. In particolare, si prevede che, con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le **prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo**, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Le disposizioni introdotte dal Senato consentono al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono **piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena** lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1-bis).

Il **comma 1** novella quindi la predetta disposizione, estendendo il rapporto di parentela o affinità dei prestatori interessati fino al sesto grado.

Durante l'esame del Senato, sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-quinquies.

Il **comma 1-bis** consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, **lo spostamento scadenzato in un comune diverso** rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 214/2005

Il **comma 1-ter** consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla **cura e alla pulizia dei detti terreni**, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

Il **comma 1-quater** prevede che l'attuazione delle misure e delle attività suddette rientri nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Il **comma 1-quinquies** estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione del richiamato articolo 74 del D.Lgs. n. 276/2003 anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle **aziende agricole situate nelle zone montane**.

Tali soggetti non rientrano nella definizione di "**lavoratore**" recata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "lavoratore" è la "*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*".

## **1.23. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale**

L'**articolo 113-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'**effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti**.

Nel dettaglio, l'articolo in esame dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente) è **consentito derogare:**

- al quantitativo massimo ammesso, che può essere raddoppiato;

- al limite temporale massimo, che può essere elevato da un anno (termine attualmente vigente) fino a 18 mesi.

Si osserva che non viene fissato alcun termine per l'operatività della deroga prevista dall'articolo in esame.

## **2. COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE FRUENTI DI CONTRIBUTO PUBBLICO - Dettate le modalità per l'aggiornamento dell'Elenco - Dichiarazioni di interesse entro il 30 giugno**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che è necessario procedere all'**aggiornamento dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruienti di contributo pubblico**, in quanto, essendo costituito nel 2009, **decade alla data del 1° luglio 2020**.

L'istituzione dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruienti di contributo pubblico – ricorda il Ministero - è avvenuta, con **decreto direttoriale n. 4795 del 10 aprile 2009**, a seguito di direttiva emanata dal Ministro dei lavori pubblici n. 3202 del 28 marzo 2008.

Sulla base del predetto elenco vengono individuati anche i **commissari liquidatori**, secondo la normativa del Ministero dello sviluppo economico.

Per assicurare efficienza e trasparenza nel processo di nomina dei commissari governativi e/o liquidatori per le cooperative soggette alla disciplina del testo unico n. 1165/1938, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, si rende necessario aggiornare integralmente l'elenco istituito nel 2009.

Pertanto l'esistente elenco **decade alla data del 1° luglio 2020** e lo stesso sarà sostituito con l'elenco dei nominativi di coloro che avranno presentato idonee dichiarazioni di interesse **entro il 30 giugno 2020**, all'indirizzo di Posta certificata [polabit-div2@pec.mit.gov.it](mailto:polabit-div2@pec.mit.gov.it)

L'elenco verrà **aggiornato ogni sei mesi** con le dichiarazioni che perverranno all'amministrazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Le dichiarazioni dovranno essere **rinnovate ogni tre anni**, a pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere accluso un **curriculum vitae**, redatto in conformità al modello europeo, e dovranno essere indicati i seguenti dati: i dati anagrafici e il codice fiscale; l'indirizzo di residenza e/o il domicilio e il recapito telefonico; l'indicazione del titolo di studio con la sede di conseguimento e le eventuali abilitazioni professionali; l'attività lavorativa svolta nel tempo; l'indirizzo di Posta certificata e di posta elettronica; copia del documento di riconoscimento in corso di validità; l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni devono essere **autocertificate** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Dell'avvenuto inserimento nella banca dati l'amministrazione ne darà conferma a mezzo di Posta certificata entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.

La mancata o incompleta comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salvo il soccorso istruttorio.

Titolare del trattamento dei dati è: la Direzione Generale per la condizione abitativa - Div. 2.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **3. PIATTAFORMA PagoPA - Al via dal prossimo 30 giugno - ANCI e IFEL chiedono un rinvio ma il Ministero per ora dice NO**

L'articolo 1, comma 8 del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. "Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 8/2020, ha spostato dal 31 dicembre 2019 **al 30 giugno 2020** il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217 del 2017, a decorrere dal quale **i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA**.

ANCI e IFEL chiedono, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un **differimento dei termini** per l'adozione della piattaforma e un **piano di dispiegamento** che tenga conto delle oggettive

difficoltà incontrate da molte amministrazioni nell'adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano - congiuntamente all'Amministratore Unico di pagoPA SpA, Giuseppe Virgone – con una **nota del 16 aprile 2020**, ha ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che dal prossimo 30 giugno "le attuali norme impongono l'utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione".

LINK:

[Per scaricare il testo della NOTA inviata dal Ministro per l'innovazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle proposte avanzate dall'ANCI clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1) SMALTIMENTO DELLE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI** - Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare del 23 aprile 2020**, che permette alle aziende del settore alimentare di **utilizzare le scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima della data di applicazione del Regolamento (UE) 2018/775**, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione.

L'emergenza sanitaria attuale e le conseguenti difficoltà del settore tipografico e della produzione degli incarti hanno infatti significativamente ridotto la disponibilità di imballaggi ed etichette presso le aziende del settore alimentare, chiamate invece a far fronte all'incremento dei livelli produttivi.

La circolare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**2) COVID-19 - Nota IFEL sulle agevolazioni TARI** - Numerosi Comuni hanno posto quesiti circa la possibilità e le modalità di introdurre riduzioni dei tributi locali per le attività economiche e per le famiglie colpite dalle conseguenze della pandemia da virus Covid-19.

I primi chiarimenti sono arrivati da IFEL – Fondazione ANCI con una **nota di chiarimento del 24 aprile scorso** relativa alla "facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19", nella quale viene precisato che i Comuni possono concedere riduzioni della TARI in seguito all'emergenza pandemica che ha comportato anche una minore produzione di rifiuti da parte delle attività commerciali, e più in generale delle utenze non domestiche, ancorché queste agevolazioni non siano previste espressamente dalla legge e gli enti non abbiano sostenuto dei costi decisamente minori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sia sotto forma di tassa sia di tariffa corrispettiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota clicca qui.](#)

**3) CASSA INTEGRAZIONE - Le istruzioni per compilare l'Uniemens** - Durante i periodi di **integrazione salariale ordinaria** o in deroga ovvero di **assegno ordinario**, le **quote di TFR** maturate restano a carico dei datori di lavoro. Questi, soggetti alla disciplina del "**Fondo di Tesoreria**", dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

A specificarlo è l'INPS con il **messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020**, fornendo alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali di cui agli artt. n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 (cd. "*Decreto Cura Italia*").

Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottate dal Governo con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le ulteriori disposizioni in materia di estensione alle imprese operanti sul tutto il territorio nazionale dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, adottate dal Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1775/2020 clicca qui.](#)

**4) ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA - Riclassificazione delle imprese del settore agricolo ad altro settore** – Con **circolare n. 56 del 23 aprile 2020**, l'INPS fornisce chiarimenti in merito all'iscrizione delle imprese non agricole alla **contribuzione agricola unificata** ed in particolare sulle attività di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 che comportano l'iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata.

Vengono, inoltre, chiariti gli effetti della riclassificazione dell'impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.

L'INPS ricorda che, con la **circolare 20 giugno 2019, n. 94** ha fornito chiarimenti in merito all'inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2135 del Codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori considerabili operai agricoli ai fini previdenziali ed assistenziali.

Con riferimento a tale ultima categoria, per fornire riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, richiamate le disposizioni che identificano i lavoratori dipendenti di alcune tipologie di imprese quali operai agricoli, la circolare n. 56/2020 fornisce precisazioni per l'individuazione delle attività di cui alla lettera e) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 e ss.mm, che comportano l'iscrizione nel settore agricolo dei dipendenti addetti alle medesime attività anche se assunti da imprese non agricole.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 56/2020 clicca qui.](#)

**5) EMERGENZA COVID-19 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Misure per il contenimento del contagio e sospensione delle attività produttive** - Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, sono state disposte nuove misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del decreto si applicano dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicano dal 27 aprile 2020, in modo cumulativo rispetto alle disposizioni del decreto 10 aprile 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti clicca qui.](#)

**6) EMERGENZA COVID-19 - Fissazione del prezzo delle mascherine chirurgiche** - Con **ordinanza n. 11/2020 del 26 aprile 2020** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti in virtù dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto che il **prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali c.d. chirurgiche** non può essere superiore a **0,50 euro per ciascuna unità**, al netto dell'IVA. Come risulta dal preambolo, il provvedimento risponde alla necessità di "*assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale*", calmierando l'eventuale "*ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo*".

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

**7) SGRAVI CONTRIBUTIVI UNDER 35** - Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato l'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che, per le nuove assunzioni, **effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, possa trovare applicazione l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Con **circolare n. 57 del 28 aprile 2020**, l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo previsto in caso di nuova assunzione. Detta riduzione **opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione** del lavoratore e può essere

riconosciuta, per l'eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all'assunzione del medesimo soggetto.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di **apprendistato** e i contratti di **lavoro domestico**. La misura dell'incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 57/2020 clicca qui.](#)

**8) BANDO MACCHINARI INNOVATIVI - Sospensione temporanea e rimodulazione delle attività** - Il Ministero dello sviluppo economico, con **circolare del 28 aprile 2020, n. 126262**, indica le tipologie di sospensione temporanea delle attività relative al bando Macchinari Innovativi, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018, al fine di fornire un supporto alle imprese in questo momento di grave crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria Covid.

Nei casi in cui l'attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell'avvio, svolgimento o completamento dei programmi di investimento, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al Ministero dello sviluppo economico una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento ammesso per le ragioni straordinarie legate all'emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente circolare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del modulo clicca qui.](#)

**9) LE NOVITA' DEI DECRETI SULL'EMERGENZA COVID-19 - Documento della FNC** - La Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) pubblica il documento che fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo e del 15 aprile u.s., con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 ("*Cura Italia*") e nel D.L. n. 23/2020 (Decreto "*Liquidità*").

Nell'ottica di un costante aggiornamento delle misure adottate dal Governo per far fronte alla contingente emergenza epidemiologica, la FNC ha ritenuto opportuno procedere con un **terzo aggiornamento** del proprio documento, integrandone i contenuti con le novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "Cura Italia" e con l'ulteriore prassi amministrativa pubblicata negli ultimi quindici giorni.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**10) NUOVA SABATINI - Proroga termine conclusione degli investimenti e successivi adempimenti** - Con la **circolare direttoriale n. 127757 del 29 aprile 2020**, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di avvalersi di una **proroga di 6 mesi** del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

La suddetta proroga è **riconosciuta d'ufficio dal Ministero**, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La circolare fornisce, altresì, chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedurali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## ... FINALMENTE E' DISPONIBILE IO - L'APP DEI SERVIZI PUBBLICI !



Dopo due anni di gestazione, l'app "IO" della pubblica amministrazione italiana è finalmente disponibile nell'app store Apple e nel play store Android.

Il progetto IO (*io.Italia.it*) coordinato dal Team per la Trasformazione Digitale e oggi sviluppato da PagoPA S.p.A., è un tassello importante della strategia digitale impostata dal Governo e ha l'obiettivo di facilitare l'accesso a un qualsiasi cittadino a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e a diritti che questi servizi garantiscono.

L'App dovrebbe consentire al cittadino di accedere da un unico punto alla miriade di servizi e di informazioni forniti o in possesso di tutta la Pubblica Amministrazione.

Al contempo, dovrebbe permettere alle diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido e sicuro con i cittadini.

Il risultato di questo progetto è IO, l'app dei servizi pubblici, in un unico canale, attraverso cui tutti gli Enti, locali e nazionali (Comuni, Regioni, Agenzia e centrali) offrono i propri servizi al cittadino, **in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone.**

Attraverso IO è possibile ricevere **messaggi** da qualsiasi Pubblica Amministrazione, **avvisi, comunicazioni, effettuare pagamenti di servizi o di tributi**, accedere ai procedimenti ai quali può essere interessato ecc., tutto dentro un'unica app.

Di ricevere gli aggiornamenti via mail, dentro la app, o grazie alle **notifiche push** del telefono; di restare **aggiornati sulle scadenze** e di **aggiungere un promemoria** direttamente sul calendario personale.

**Potenzialmente la app IO è uno straordinario strumento nelle mani dei cittadini e della Pubblica Amministrazione.**

Tuttavia, perché la app IO abbia successo e cambi il modo di fruire dei servizi di tutta la P.A., saranno necessarie **alcune precondizioni** verso le quali le PP.AA. sono, ad oggi, molto in ritardo.

Per essere espliciti: **oggi IO, tranne che per i servizi di pagamento, non offre invece nulla di diverso da un normale sito istituzionale di una Pubblica Amministrazione.**

### Come scaricare l'App

Abbiamo visto che il modo migliore per **scaricare** l'app IO sugli store Google e Apple è scrivere nel motore di ricerca degli store "app io servizi pubblici". Scrivere solo "app io" o "io" (che sarebbe il vero nome dell'app) escono inevitabilmente troppi risultati.

Una volta scaricata, ci chiede la **registrazione**, che possiamo fare comodamente **via SPID o tramite CIE.**

Viene inoltre richiesto un **indirizzo di posta elettronica**, che dovrà essere validato.

### Servizi disponibili

Dopo l'accesso, via **PIN** o **impronta digitale**, l'app si apre con **tre menu principali** (oltre a quello del profilo):

- i **messaggi** (ricevuti, in scadenza, archiviati) provenienti dalle PA e dalla stessa app;
- i **pagamenti**, dove c'è anche la comoda possibilità di pagare qualsiasi avviso cartaceo **tramite scansione di qr code**,
- l'**elenco dei servizi** (locali, nazionali, tutti), che possiamo filtrare tramite area geografica di interesse (comuni, regioni, ecc.).

Diciamo subito che attualmente sono disponibili pochi servizi. Questo dipende da dove si risiede. Inizialmente, sull'app si potranno trovare alcuni servizi nazionali e molti se ne aggiungeranno in futuro.

La maggior parte dei servizi disponibili su IO all'arrivo negli store saranno, invece, erogati dagli enti locali, come Comuni e Regioni; dopo aver eseguito l'accesso all'app, sarà IO a mostrarti la lista completa dei servizi già attivi nell'area geografica di tuo interesse.

L'arrivo della prima versione beta pubblica di IO sugli store dà inizio al percorso che, progressivamente, porterà gli Enti - nazionali e locali - a far convergere su IO un numero sempre maggiore di servizi pubblici.

Ogni ente pubblico può portare in qualsiasi momento i propri servizi su IO, ma stimiamo che il periodo di tempo necessario affinché l'app IO veicoli la maggioranza dei servizi essenziali sia di circa due anni.

Tutte le informazioni per aiutare le Pubbliche Amministrazioni a cogliere questa opportunità in quattro semplici passaggi sono state raccolte in una **apposita GUIDA**.

**Tutto il resto lo scoprirai visitando il portale dedicato e consultando le FAQ disponibili.**

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

### **Repubblica italiana**

### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 27 al 30 Aprile 2020)**

**1) D.P.C.M. 26 aprile 2020:** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Decreto 17 marzo 2020:** Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero Dello sviluppo economico - Circolare 23 aprile 2020, n. 0108129:** Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**4) ISTAT - Comunicato:** Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di marzo 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**5) Legge 24 aprile 2020, n. 27:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 18/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020 clicca qui.](#)

**6) Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28:** Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 28/2020 clicca qui.](#)

**7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comunicato:** Comunicato di rettifica relativo al decreto 5 marzo 2020 recante «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comunicato:** Aggiornamento dell'elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie a contributo pubblico (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

### **Unione europea**

#### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 27 al 30 Aprile 2020)**

**1) Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio del 21 aprile 2020** che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L128 del 23 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020** che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L130 del 24 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020** che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 130 del 24 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**4) Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020** che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 130 del 24 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie,  
iscriviti al nostro canale TELEGRAM**



**[Tuttocamere](#)**

**Chi desidera  
vedere l'arcobaleno  
deve imparare  
ad amare la pioggia.**

(Paulo Coelho)